

**REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE
PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2020-2025
(RTSG)**

Approvata con deliberazione 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS e aggiornata con deliberazioni 535/2019/R/GAS, 275/2020/R/GAS e 396/2020/R/GAS.

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	5
TITOLO II - RICAVI DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO	6
Articolo 3 Articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio.....	6
Articolo 4 Remunerazione del capitale investito	6
Articolo 5 Incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio	8
Articolo 6 Ammortamenti economico-tecnici	8
Articolo 7 Costi operativi	9
Articolo 8 Costi di ripristino	13
Articolo 9 Costi relativi al sistema di Emission Trading.....	13
Articolo 10 Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio.....	14
TITOLO III – CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO	16
Articolo 11 Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio	16
TITOLO IV - TITOLARITÀ E MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI	17
Articolo 12 Titolarità del fattore di copertura dei ricavi.....	17
Articolo 13 Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.....	17
Articolo 14 Erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi.	18
TITOLO V - APPROVAZIONE DEI RICAVI E OBBLIGHI INFORMATIVI... 19	
Articolo 15 Approvazione dei ricavi di riferimento	19
Articolo 16 Obblighi informativi e monitoraggio delle prestazioni attese	19
Articolo 17 Attestazione e verifica dei ricavi	20
Articolo 18 Conguaglio dei costi di ripristino	20

Titolo I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 715/2009 del 13 luglio 2009, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11), le definizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS, nonché le seguenti definizioni:
- a) **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) **Cassa** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
 - c) **contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio** è il contributo introdotto dall'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - d) **costi di ripristino** sono i costi di ripristino ambientale dei siti di stoccaggio, di smantellamento e dismissione degli impianti e di chiusura mineraria dei pozzi;
 - e) **costi operativi di natura ricorrente** sono costi operativi che appartengono alla gestione caratteristica e si verificano in modo continuativo ovvero non si manifestano, in un dato anno, in maniera eccezionale o anomala;
 - f) **cushion gas endogeno** è il gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero dello sviluppo economico, o in forza di vincoli ambientali o territoriali;
 - g) **cushion gas esogeno** è il *cushion gas* acquistato e iniettato dall'impresa di stoccaggio e mantenuto all'interno del sito di stoccaggio per garantire le prestazioni richieste;
 - h) **decreto 21 gennaio 2011** è il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011 recante le modalità di conferimento delle concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo;
 - i) **durata massima della concessione di stoccaggio** è la durata della concessione di stoccaggio, incluse le proroghe, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 21 gennaio 2011;
 - j) **fondo relativo ai costi di ripristino** è l'ammontare delle quote di ricavo riconducibili ai costi di ripristino riconosciute dal sistema tariffario a partire dall'anno termico 2002-2003;
 - k) **impresa di stoccaggio** è l'impresa che eroga il servizio di stoccaggio e mette a disposizione degli utenti del servizio capacità di stoccaggio;
 - l) **incremento patrimoniale** è il costo storico lordo di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni;

- m) **nuove imprese di stoccaggio** sono le imprese che avviano l'erogazione del servizio di stoccaggio nel periodo di regolazione attraverso nuovi siti di stoccaggio;
- n) **periodo di regolazione** è il quinto periodo di regolazione del servizio di stoccaggio del gas naturale (5PRS), ossia il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025;
- o) **pseudo-working gas** è il quantitativo di gas, quota parte del *working gas*, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari;
- p) **RAST** è la Regolazione dell'accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione, approvata con deliberazione 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- q) **RS** è il ricavo di riferimento del servizio di stoccaggio;
- r) **RS_{AMM}** è la quota di ricavo a copertura degli ammortamenti economico - tecnici;
- s) **RS_{CAPITALE}** è la quota di ricavo a copertura della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori;
- t) **RS_{CONS}** è la quota di ricavo a copertura degli scostamenti nei ricavi di riferimento derivanti degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo;
- u) **RS_{COR}** è la quota di ricavo a copertura dei costi operativi riconosciuti;
- v) **RS_{ETS}** sono i costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading*;
- w) **RS_{INC}** è la quota di ricavo a copertura degli incentivi per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio;
- x) **RS_{RIP}** è la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino;
- y) **RS^R** è la componente di ricavo a copertura della remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa di stoccaggio, determinata come prodotto tra il valore dei quantitativi di gas di proprietà dell'impresa destinati a riserva strategica e il tasso di remunerazione del capitale investito di cui al TIWACC vigente per l'anno di riferimento, e comprensivo di una quota pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio adibita a riserva strategica;
- z) **RTTG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con deliberazione 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- aa) **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) e relativi obblighi di comunicazione, approvato con deliberazione 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM, come successivamente modificato e integrato;
- bb) **TIWACC** è il Testo integrato recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (*TIWACC* 2016-2021), approvato con deliberazione 583/2015/R/COM, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio di gas naturale, erogato secondo le condizioni economiche definite nel RAST, per il periodo di regolazione.

Titolo II - RICAVI DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

Articolo 3

Articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio

- 3.1 I ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio RS , per ciascun anno t del periodo di regolazione, sono pari alla somma delle quote di ricavo a copertura:
- della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori ($RS_{CAPITALE}$), ai sensi del successivo Articolo 4;
 - degli incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (RS_{INC}), ai sensi del successivo Articolo 5;
 - degli ammortamenti economico - tecnici (RS_{AMM}), ai sensi del successivo Articolo 6;
 - dei costi operativi riconosciuti (RS_{COR}), ai sensi del successivo Articolo 7;
 - dei costi di ripristino (RS_{RIP}), ai sensi del successivo Articolo 8.
- 3.2 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, i ricavi di riferimento RS per ciascun anno t includono anche una quota di ricavo RS_{CONS} pari allo scostamento tra i ricavi di riferimento relativi all'anno $t-1$ determinati sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo, e i ricavi di riferimento afferenti al medesimo anno $t-1$ rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo.

Articolo 4

Remunerazione del capitale investito

- 4.1 Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 4.2 Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni è altresì subordinato all'effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese, valutate anche sulla base degli obblighi informativi e del meccanismo di monitoraggio di cui al successivo Articolo 16. Qualora da tale attività di monitoraggio dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, l'Autorità può avviare specifici procedimenti anche finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa di stoccaggio, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta.
- 4.3 Ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto per l'anno 2020, l'impresa di stoccaggio:
- calcola il valore dell'attivo immobilizzato netto ai sensi del comma 4.4;
 - somma il valore del capitale circolante netto, fissato pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo di cui al comma 4.4, lettera c);
 - deduce il trattamento di fine rapporto;
 - deduce il valore dei contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o privati per la realizzazione delle infrastrutture ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2, al netto della quota già degradata calcolata come somma dei

- prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado di cui alla Tabella 3;
- e) deduce il fondo relativo ai costi di ripristino.
- 4.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto di cui al comma 4.3, lettera a), l'impresa di stoccaggio:
- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni in esercizio al 31 dicembre 2018 e alle immobilizzazioni che si prevede entrino in esercizio al 31 dicembre 2019, raggruppate nelle categorie di cespiti di cui alla Tabella 1, per i quali il fondo di ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi;
 - b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2;
 - c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
 - d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera c) per le rispettive percentuali di degrado, di cui alla Tabella 3;
 - e) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d).
- 4.5 Ai fini del calcolo del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.4, lettera a), si considera il valore del gas di proprietà dell'impresa immobilizzato nei siti di stoccaggio al 31 dicembre 2019 determinato in applicazione dei criteri vigenti nei precedenti periodi di regolazione.
- 4.6 Ai fini del calcolo del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.4, lettera a), sono altresì:
- a) esclusi gli eventuali interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) maturati successivamente all'entrata in esercizio;
 - b) inclusi, per gli incrementi patrimoniali dal 1 gennaio 2015, gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati maturati nella fase antecedente l'entrata in esercizio, per un valore non superiore a quello derivante dall'applicazione sul valore degli investimenti in corso e per la loro durata, di un tasso di interesse pari al 6,2%.
- 4.7 L'impresa di stoccaggio che svolge il servizio di stoccaggio mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.1 considerando, ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato, gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di stoccaggio presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa, nonché eventuali contributi in conto capitale afferenti a tali infrastrutture.
- 4.8 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto è aggiornata considerando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - b) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - c) gli investimenti che si prevede entrino in esercizio nell'anno di presentazione della proposta tariffaria sulla base dei dati di preconsuntivo;
 - d) eventuali contributi in conto capitale ottenuti per la realizzazione degli investimenti;
 - e) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui in Tabella 1;
 - f) l'incremento del fondo di ripristino;
 - g) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti.
- 4.9 Per il periodo di regolazione, il tasso di remunerazione reale pre-tasse del capitale investito netto riconosciuto è fissato e aggiornato ai sensi del TIWACC, e assume il valore di cui alla relativa Tabella 4 per il servizio di stoccaggio del gas naturale, pari a 6,7% per gli anni 2020 e 2021.
- 4.10 Il tasso percentuale di cui al comma 4.6, lettera b), è aggiornato ai fini della sua applicazione a partire dall'1 gennaio 2022, secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 4.9, assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4.

Articolo 5

Incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio

- 5.1 La quota di ricavo a copertura degli incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (RS_{INC}) include:
- a) la remunerazione addizionale per gli investimenti entrati in esercizio nel secondo e nel terzo periodo di regolazione, riconosciuta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione 3 marzo 2006 n. 50/06 e all'articolo 11 della deliberazione 3 agosto 2010 ARG/gas 119/10;
 - b) la componente di incentivazione alla realizzazione di capacità di stoccaggio addizionale per il quarto periodo di regolazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS;
 - c) la quota di ricavo $RS_{incentiviPE}$ riconducibile agli incentivi di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS.
- 5.2 Il valore del capitale investito netto riconosciuto per il calcolo della remunerazione addizionale di cui al comma 5.1, lettera a), è determinato secondo i medesimi criteri di cui al precedente comma 4.3 lettere a) e d), e aggiornato secondo i medesimi criteri di cui al precedente comma 4.8.

Articolo 6

Ammortamenti economico-tecnici

- 6.1 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici di cui al comma 3.1, lettera c), per l'anno 2020, l'impresa di stoccaggio:

- a) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti relativo agli investimenti in esercizio al 31 dicembre 2018 e alle immobilizzazioni che si prevede entrino in esercizio al 31 dicembre 2019 che a tale data non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria, coerentemente con i criteri di cui al precedente comma 4.4, lettere da a) a c);
 - b) sottrae dall'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui alla precedente lettera a) il valore di eventuali contributi in conto capitale erogati da soggetti pubblici o privati, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - c) determina gli ammortamenti annui dividendo il valore di cui alla lettera b), per ogni categoria di cespiti, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 1;
 - d) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera c), relativi alle diverse categorie.
- 6.2 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura degli ammortamenti è aggiornata considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - b) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - c) gli investimenti che si prevede entrino in esercizio nell'anno di presentazione della proposta tariffaria sulla base dei dati di preconsuntivo;
 - d) eventuali contributi in conto capitale ottenuti per la realizzazione degli investimenti;
 - e) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti.

Articolo 7 *Costi operativi*

- 7.1 La quota di ricavo a copertura dei costi operativi è determinata, per l'anno 2020, sulla base dei costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio. I costi operativi effettivi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente effettivamente sostenute nell'esercizio 2018 e attribuite al servizio di stoccaggio, e sono determinati sulla base dei conti annuali separati predisposti ai sensi del TIUC, al netto dei costi attribuibili ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi e dei costi capitalizzati.
- 7.2 Qualora si riscontrassero significativi scostamenti in eccesso tra le voci di costo sostenute nell'anno 2018 e quelle sostenute negli anni precedenti, ove non chiaramente giustificati dall'impresa di stoccaggio, i costi operativi effettivi sono determinati sulla base di una media della specifica voce di costo negli anni 2015-2018, escludendo la quota parte di natura non ricorrente.
- 7.3 Non sono inoltre da comprendere nei costi operativi effettivi di cui al comma 7.1, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:

- a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese;
- b) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri;
- c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- d) gli oneri straordinari;
- e) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi, e gli oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio;
- f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- g) i costi relativi all'acquisto di quote di emissione per il sistema di *Emission Trading* e gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, riconosciuti alle imprese di stoccaggio ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST;
- h) i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i) i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo alle imprese di stoccaggio la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
- j) gli accantonamenti operati per la copertura dei costi di ripristino;
- k) i costi per il servizio di trasporto del gas sostenuti dalle imprese di stoccaggio, considerati nell'ambito del meccanismo di cui all'articolo 28 del RAST.

7.4 Non sono inoltre da ricomprendere nei costi operativi di cui al comma 7.3 i costi relativi ai siti di stoccaggio e/o livelli di stoccaggio in corso di sviluppo che non contribuiscono all'offerta di capacità di stoccaggio.

7.5 Nel caso in cui i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.4 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2018, al netto della quota residua dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso dei precedenti periodi regolatori, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è calcolata sulla base della seguente formula:

$$RS_{COR_20} = (COE_{18} + PS3_{4PRS}) \cdot \prod_{i=19}^{20} (1 + RPI_i)$$

dove

- COE_{18} è il livello dei costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.4;

- $PS3_{4PRS} = 0.5 \cdot \left[COR_{18} - \frac{5}{9} PS2_{13} \cdot \prod_{i=14}^{18} (1 + RPI_i) - \frac{1}{9} PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X_{2PRS}) \cdot \prod_{i=11}^{18} (1 + RPI_i) - COE_{18} \right]$

è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti dei maggiori recuperi di produttività realizzati dalle imprese nel corso del quarto periodo di regolazione, dove:

- COR_{18} è il costo operativo riconosciuto nell'anno 2018;

- $PS2_{13}$ è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti dei maggiori recuperi di produttività realizzati dalle imprese nel corso del terzo periodo di regolazione;
- $PS1_{09}$ è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti dei maggiori recuperi di produttività realizzati dalle imprese nel corso del secondo periodo di regolazione;
- X_{2PRS} è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 3,5%;
- RPI_i è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo di aggiornamento dei costi operativi, che assume valore pari a 0,9% per il 2011, 1,6% per il 2012, 2,8% per il 2013, 3,0% per il 2014, 1,2% per il 2015, 0,2% per il 2016, -0,2% per il 2017, -0,1% per il 2018, 1,2% per il 2019, 1,1% per il 2020.

7.6 Nel caso in cui i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 7.1 a 7.4 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2018, al netto della quota residua dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso dei precedenti periodi regolatori, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è calcolata sulla base della medesima formula di cui al comma 7.5, dove il parametro $PS3_{4PRS}$ assume segno negativo.

7.7 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è soggetta a un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$RS_{COR,t} = RS_{COR,t-1} \cdot (1 + RPI_{t-1} - X_{5PRS} + Y)$$

dove:

- RPI_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
- X_{5PRS} è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività (*X-factor*), determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi da 7.8 a 7.10;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei costi operativi riconosciuti che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo, di cui al successivo comma 7.11..

7.8 Per gli anni dal 2020 al 2022, il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività (*X-factor*) è individuato secondo la seguente formula:

$$X_{5PRS} = 1 + RPI_{WACC} - \sqrt[5]{\frac{COR_{obiettivo}}{RS_{COR,20}}}$$

dove:

- RPI_{wacc} è il tasso annuo d'inflazione atteso come assunto per la determinazione del WACC (pari a 1,7%);
- $COR_{obiettivo}$ è determinato ai sensi del successivo comma 7.9.

7.9 L'obiettivo di costo operativo riconosciuto rilevante ai fini della determinazione dell'*X-factor* per il 5PRS è determinato:

a) per le imprese di cui al comma 7.5, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo} = COE_{18} \cdot \prod_{i=19}^{20} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^5$$

b) per le imprese di cui al comma 7.6, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo} = [COR_{18} - \frac{5}{9} PS_{213} \cdot \prod_{i=14}^{18} (1 + RPI_i) - \frac{1}{9} PS_{109} \cdot (1 + RPI_{10} - X_{2PRS}) \cdot \prod_{i=11}^{18} (1 + RPI_i)] \cdot \prod_{i=19}^{20} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^5$$

7.10 Per gli anni dal 2023 al 2025, il valore dell'*X-factor* è rideterminato considerando l'aggiornamento del $COR_{obiettivo}$ tenendo conto di eventuali maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati dalle imprese nel corso del periodo 2020-2021.

7.11 Le imprese di stoccaggio possono presentare istanza per l'attivazione del parametro *Y* per la copertura dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo. Le imprese che presentano istanza sono tenute a dimostrare che tali costi siano incrementali rispetto ai costi effettivi considerati nell'anno base, nonché l'effettiva imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi considerati; con riferimento ai mutamenti normativi, le imprese sono tenute a dimostrare le eventuali attività già svolte e i relativi costi nell'anno base, nonché le ulteriori attività che si rendono necessarie in applicazione di detta nuova normativa.

7.12 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, le imprese di stoccaggio possono altresì presentare istanza per il riconoscimento di una componente di ricavo per la copertura dei costi operativi emergenti derivanti dalla messa in esercizio di un nuovo sito o livello di stoccaggio. Le imprese che presentano istanza sono tenute:

- a) a garantire che tali costi siano incrementali rispetto ai costi operativi complessivamente riconosciuti (incluse le eventuali quote residue dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso dei precedenti periodi regolatori), mediante il confronto tra i costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, calcolati ai sensi dei commi da 7.1 a 7.4, e il valore dei costi operativi riconosciuti nel medesimo anno;
- b) a dimostrare che tale differenza sia direttamente riconducibile ai costi incrementali generati dalla messa in esercizio di un nuovo sito o livello di stoccaggio, escludendo quindi le riattribuzioni di costi derivanti da servizi comuni e funzioni operative condivise;
- c) a garantire la separata evidenza contabile dei suddetti costi e la diretta riconducibilità alle nuove infrastrutture realizzate, nonché dimostrarne la pertinenza al servizio;
- d) a dimostrare che tali costi risultano compatibili con i principi di economicità ed efficienza del servizio.

7.13 La componente di ricavo di cui al precedente punto è determinata e aggiornata secondo le modalità e i criteri previsti per le nuove imprese, ai sensi del successivo Articolo 10. L'Autorità si riserva di determinare tale componente di ricavo sulla base del costo operativo unitario medio riconducibile ai siti o livelli di stoccaggio della medesima impresa di stoccaggio già in esercizio, qualora tale valore risultasse inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di cui all'Articolo 10.

Articolo 8

Costi di ripristino

- 8.1 Ai fini della determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino di cui al comma 3.1, lettera e), per l'anno 2020, l'impresa di stoccaggio:
- determina per ciascun sito di stoccaggio in esercizio l'ammontare dei costi di ripristino sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo; tale valutazione deve includere un confronto con realtà similari;
 - sottrae, dall'importo di cui alla precedente lettera a), eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della preesistente concessione di coltivazione, rivalutate applicando il deflatore degli investimenti riportato nella Tabella 2;
 - divide l'ammontare di cui alla precedente lettera b) per la vita massima della concessione, inclusiva delle possibili proroghe, pari a 40 anni.
- 8.2 In alternativa rispetto al criterio di cui al comma 8.1, è data facoltà alle imprese di stoccaggio che hanno già presentato la stima peritale nel precedente periodo di regolazione di determinare la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino per l'anno 2020 come aggiornamento, mediante applicazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat riferito all'anno 2019, della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino approvata per l'anno 2019.
- 8.3 La quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino è aggiornata negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria.

Articolo 9

Costi relativi al sistema di Emission Trading

- 9.1 I costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading* (*RSETS*) sono determinati considerando:
- i quantitativi di titoli di *Emission Trading* riconosciuti ai sensi del successivo comma 9.2 e la relativa valorizzazione ai sensi del successivo comma 9.4;
 - dal terzo anno del periodo di regolazione, gli eventuali scostamenti tra i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno $t-2$ dall'applicazione del corrispettivo CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 del RAST e i ricavi che sarebbero stati teoricamente conseguiti dall'applicazione di un corrispettivo *pro forma* rideterminato sulla base del prezzo dei titoli di *Emission Trading* registrato a consuntivo nel medesimo anno.
- 9.2 I quantitativi dei titoli di *Emission Trading* riconosciuti sono pari, per ciascun anno t , al prodotto tra:
- il quantitativo unitario di titoli di *Emission Trading* in funzione di un *driver* di riferimento determinato sulla base dei volumi movimentati da e per stoccaggio;
 - la stima del *driver* di riferimento per l'anno t ;

al netto delle quote eventualmente ottenute a titolo gratuito.

- 9.3 Il quantitativo unitario in funzione del *driver* di riferimento è proposto dall'impresa di stoccaggio nell'ambito della proposta tariffaria di cui al successivo Articolo 15 ed è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità. Tale proposta deve includere un confronto con il medesimo dato relativo agli ultimi quattro anni disponibili.
- 9.4 I titoli di *Emission Trading* sono valorizzati sulla base del prezzo medio, registrato nell'ultimo anno disponibile, risultante dalle aste pubbliche europee di tali titoli.

Articolo 10

Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio

- 10.1 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio t , le nuove imprese calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici secondo i criteri indicati al comma 3.1, lettere a) e c), sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio dell'anno di presentazione della proposta tariffaria $t-1$, tenuto conto del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla Tabella 2, aggiornato applicando la variazione di cui al comma 4.8, lettera a).
- 10.2 Il valore del *cushion gas* endogeno immobilizzato nel sito di stoccaggio è pari al prezzo determinato al momento del trasferimento della concessione, come risultante dai contratti sottoscritti tra le parti.
- 10.3 Il valore del gas impiegato per la formazione del *cushion gas* esogeno, dello *pseudo-working gas* e del gas per la disponibilità di stoccaggio strategico, è pari al valore di acquisizione risultante da specifiche procedure concorsuali volte alla minimizzazione dei costi d'acquisto, pena il mancato riconoscimento del suddetto valore a fini tariffari. Sono in ogni caso inclusi nel valore del capitale investito riconosciuto esclusivamente i quantitativi di *cushion gas* che hanno comportato un effettivo esborso finanziario da parte dell'esercente, escludendo dunque il valore del *cushion gas* endogeno che non sia stato valorizzato all'atto dell'acquisto e del relativo trasferimento delle pertinenze minerarie.
- 10.4 La quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi:
- a) per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità; tale proposta deve includere un confronto con realtà similari o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, nonché la distinzione, per ogni voce di costo operativo, tra costi fissi e variabili (specificando, per i costi variabili, i relativi *driver* di costo) e la distinzione tra i costi operativi direttamente riconducibili all'operatività del sito di stoccaggio e i costi amministrativi e di struttura;
 - b) per gli anni del periodo di regolazione successivi all'inizio dell'erogazione del servizio, è determinata a partire dalla stima proposta dalle imprese e, a decorrere dalla disponibilità di dati di consuntivo relativi ai costi operativi effettivi desumibili da un bilancio rappresentativo di un intero anno di esercizio, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi del TIUC, fatta

salva la compatibilità con i principi di economicità ed efficienza del servizio.

- 10.5 Nel caso in cui una nuova impresa di stoccaggio avvii l'erogazione del servizio in corso d'anno, il valore dei ricavi riconosciuti è riproporzionato in ragione dei giorni in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

Titolo III – CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO

Articolo 11

Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

- 11.1 L'importo complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni, per ciascun anno di riferimento, è determinato in misura pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio, comprensivo dello spazio di stoccaggio adibito a riserva strategica.
- 11.2 L'importo complessivo di cui al precedente comma 11.1 è ripartito tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio in proporzione alla capacità di spazio offerta all'inizio di ciascun anno termico dai siti di stoccaggio localizzati nella Regione rispetto alla capacità di spazio complessivamente offerta.
- 11.3 Le imprese di stoccaggio erogano, in unica soluzione, quanto dovuto a ciascuna Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento e comunicano all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico l'avvenuta erogazione e l'entità dell'ammontare versato.
- 11.4 A copertura degli oneri relativi al contributo compensativo di cui al comma 11.1, è applicato, agli utenti del servizio di stoccaggio, un corrispettivo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio conferita.
- 11.5 Gli eventuali oneri relativi al contributo compensativo di cui al comma 11.1, non coperti dall'applicazione del corrispettivo di cui al comma 11.4, sono riconosciuti alle imprese di stoccaggio in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo IV, a valere sul "Conto oneri stoccaggio".

Titolo IV - TITOLARITÀ E MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI

Articolo 12

Titolarità del fattore di copertura dei ricavi

12.1 Il fattore di copertura dei ricavi FC^S è applicato:

- a) agli operatori esistenti, relativamente ai siti di stoccaggio in esercizio alla data del 31 dicembre 2019;
- b) agli operatori esistenti e ai nuovi operatori, relativamente ai siti di stoccaggio che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2020, a condizione che tali siti siano inclusi nelle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11;
- c) ai siti di stoccaggio ammessi ai meccanismi di incentivazione alla punta di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla medesima deliberazione.

Articolo 13

Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi

13.1 L'impresa di stoccaggio, nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti RS^{EF} di cui al comma 13.5 siano superiori ai ricavi di riferimento RS , è tenuta a versare alla Cassa un importo pari alla differenza tra RS^{EF} e RS .

13.2 L'impresa di stoccaggio, nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti RS^{EF} siano inferiori alla quota parte di ricavi soggetti a garanzia ($\alpha \cdot RS$), ha diritto a ricevere dalla Cassa un importo FC^S determinato sulla base della seguente formula:

$$FC_t^S = \alpha_t \cdot RS_t - RS_t^{EF}$$

dove

- FC_t^S è il fattore di copertura dei ricavi per l'anno t ;
- α_t è il parametro di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura, di cui al successivo comma 13.3;
- RS_t sono i ricavi di riferimento per l'anno t ;
- RS_t^{EF} sono i ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio nell'anno t , determinati ai sensi del successivo comma 13.5.

13.3 Il parametro α di cui al comma 13.2, secondo alinea, è pari a:

- a) $\frac{RS - 0,1 \cdot RS_{INC}}{RS}$ per le imprese che accedono al meccanismo di cui al comma 13.4;
- b) 1, per le altre imprese.

13.4 Entro il 31 marzo 2020, a valere per gli anni dal 2020 al 2022, le imprese di stoccaggio possono presentare istanza per accedere ad un meccanismo potenziato di incentivazione di cui all'articolo 29 del RAST a fronte di una riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura. Tale istanza può essere altresì presentata entro il 31 marzo 2023, a valere per gli anni dal 2023 al 2025.

13.5 I ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio RS^{EF} sono pari alla somma:

- a) dei ricavi relativi alla capacità assegnata sulla base dei corrispettivi tariffari per il servizio di stoccaggio conferiti con criteri non di mercato (di cui all'articolo 21 del RAST), al netto del contributo compensativo;
 - b) dei ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo a copertura della disponibilità di stoccaggio strategico (di cui all'articolo 22 del RAST), al netto della quota di ricavo a copertura del contributo compensativo, pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità spazio adibita a riserva strategica come riconosciuti dalla Cassa alle imprese di stoccaggio ai sensi dell'articolo 28 del RAST;
 - c) dei ricavi relativi alla capacità assegnata con procedure d'asta (di cui all'articolo 23 del RAST), al netto del contributo compensativo;
 - d) del gettito riconosciuto alle imprese di stoccaggio ai sensi del meccanismo di neutralità finanziaria di cui all'articolo 28 del RAST.
- 13.6 Dai ricavi effettivi RS^{EF} conseguiti dall'impresa di stoccaggio e considerati ai fini del fattore di copertura è esclusa la quota di proventi delle procedure d'asta che l'impresa di stoccaggio può trattenere ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 29 del RAST, anche in ragione dell'adesione o meno al meccanismo di cui al comma 13.4.

Articolo 14

Erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi

- 14.1 Le imprese di stoccaggio comunicano alla Cassa e all'Autorità, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza e utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, l'ammontare del fattore di copertura FC^S o gli importi di cui al comma 13.1, le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui al comma 17.1.
- 14.2 L'Autorità, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 14.1 coerentemente con l'approvazione dei ricavi di riferimento ai sensi dell'Articolo 15, comunica alla Cassa e alle imprese di stoccaggio il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura FC^S o al versamento degli importi di cui al comma 13.1.
- 14.3 La Cassa e le imprese di stoccaggio provvedono a regolare le spettanze relative al fattore di copertura FC^S o a versare gli importi di cui al comma 13.1 entro 30 giorni dalla comunicazione del nulla osta di cui comma 14.2, a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 27, comma 6, della RAST.

Titolo V - APPROVAZIONE DEI RICAVI E OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 15

Approvazione dei ricavi di riferimento

- 15.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità le proposte dei ricavi di riferimento *RS* per l'anno successivo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*. Tali proposte inoltre includono:
- a) a partire dall'anno 2020, per l'anno successivo (anno *t*), il calcolo dello scostamento tra i ricavi di riferimento relativi all'anno di presentazione della proposta tariffaria (anno *t-1*) determinati sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo e i ricavi di riferimento afferenti al medesimo anno *t-1* rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo, nonché l'evidenza degli incrementi patrimoniali che hanno subito variazioni a consuntivo e dei relativi impatti sul livello di ricavo riconosciuto;
 - b) il valore della componente di ricavo relativa alla remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa (*RS^R*);
 - c) il valore dei costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading* (*RS_{ETS}*), unitamente alla proposta relativa al quantitativo unitario di titoli ETS in funzione del *driver* di riferimento determinato sulla base dei volumi movimentati da e per stoccaggio.
- 15.2 Le proposte di cui al precedente comma si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 giorni dal loro ricevimento. Tali termini si intendono sospesi in caso di richieste di approfondimenti istruttori da parte degli Uffici dell'Autorità.

Articolo 16

Obblighi informativi e monitoraggio delle prestazioni attese

- 16.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, gli investimenti e le dismissioni programmate per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere, con le seguenti indicazioni:
- a) descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio, e relativo costo di investimento distinto per categoria di cespiti;
 - b) incrementi di capacità di stoccaggio associata agli interventi, in termini di *working gas* e capacità di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento;
 - c) tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni.
- 16.2 Ai fini del monitoraggio delle prestazioni attese, rilevante ai fini di cui al precedente comma 4.2, le imprese rendono inoltre disponibili nell'ambito della proposta tariffaria anche le informazioni di cui alla Parte 2, Titolo 2, del RAST.

- 16.3 Le imprese di stoccaggio titolari di concessione relativa ad un nuovo sito di stoccaggio che, in forza delle disposizioni normative di cui all'Articolo 12, risulti ammesso ai meccanismi di copertura dei ricavi, sono tenute a trasmettere all'Autorità un rapporto preliminare sulle potenzialità del sito in termini di prestazioni coerente con le informazioni richieste ai sensi della Parte 2, Titolo 2, del RAST, e sui relativi costi di investimento e mantenimento in esercizio. Tale rapporto è aggiornato su base semestrale e comunque tempestivamente nel corso dello sviluppo del sito di stoccaggio qualora siano rilevati significativi scostamenti rispetto ai valori attesi delle grandezze e dei parametri rilevanti ai fini del dimensionamento del progetto; in tale circostanza, il rapporto deve altresì contenere una analisi del livello di efficienza del progetto alla luce dei nuovi dati acquisiti.

Articolo 17

Attestazione e verifica dei ricavi

- 17.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, riportante i ricavi conseguiti nel precedente anno.

Articolo 18

Conguaglio dei costi di ripristino

- 18.1 Entro il 31 maggio successivo all'anno di completamento delle attività di ripristino di un sito di stoccaggio, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità:
- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti all'attività di ripristino del sito di stoccaggio;
 - b) l'ammontare complessivo dei costi di ripristino effettivamente sostenuti, come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile;
 - c) l'ammontare complessivo del fondo di ripristino; tale ammontare deve includere:
 - i) le risorse accantonate dall'impresa di stoccaggio, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2000;
 - ii) la somma delle componenti di ricavo riconosciute in tariffa per la copertura dei costi di ripristino a partire dall'anno termico 2002-2003;
 - iii) eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione, rivalutate applicando il deflatore degli investimenti riportato nella Tabella 2;
 - d) la documentazione che giustifichi eventuali scostamenti tra il valore dei costi effettivamente sostenuti e l'ammontare di cui alla precedente lettera c).
- 18.2 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano inferiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l'impresa di stoccaggio versa detto scostamento sul "Conto oneri stoccaggio", entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 18.1.

- 18.3 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano superiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l’Autorità, con specifico provvedimento e sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 18.1, lettera c), determina l’ammontare delle somme da riconoscere ad eventuale integrazione delle somme accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio.
- 18.4 La Cassa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 18.3 liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio a valere sul conto “Conto oneri stoccaggio”.

Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata convenzionale (in anni)
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Misuratori	20
Immobilizzazioni materiali (macchine d'ufficio, automezzi, telefoni cellulari)	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Sistemi informativi e <i>software</i>	5
Altre immobilizzazioni immateriali	5
Gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio (<i>cushion gas, pseudo working gas</i> e gas di riserva strategica)	-
Terreni	-

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1950	35,3671	1985	2,3710
1951	33,1834	1986	2,2836
1952	32,9102	1987	2,1879
1953	33,5303	1988	2,0725
1954	34,0741	1989	1,9662
1955	34,0577	1990	1,8440
1956	33,0856	1991	1,7422
1957	32,1656	1992	1,6755
1958	32,9076	1993	1,6140
1959	33,1397	1994	1,5607
1960	31,8094	1995	1,5002
1961	30,7001	1996	1,4580
1962	29,4494	1997	1,4198
1963	27,2403	1998	1,3936
1964	26,0997	1999	1,3776
1965	26,0173	2000	1,3385
1966	25,3173	2001	1,3109
1967	24,4852	2002	1,2741
1968	23,9342	2003	1,2544
1969	22,6006	2004	1,2211
1970	19,8904	2005	1,1857
1971	18,8882	2006	1,1545
1972	18,2868	2007	1,1219
1973	15,2587	2008	1,0871
1974	11,7737	2009	1,0789
1975	10,0430	2010	1,0789
1976	8,3937	2011	1,0629
1977	7,1487	2012	1,0280
1978	6,3128	2013	1,0158
1979	5,4888	2014	1,0127
1980	4,4300	2015	1,0117
1981	3,6239	2016	1,0097
1982	3,1489	2017	1,0109
1983	2,8223	2018	1,0052
1984	2,5852	2019	1,0000

Tabella 3 - Percentuali di degrado

Anno	Fabbricati	Condotte	Pozzi	Centrali di compressione	Centrali di trattamento	Misuratori	Immob. materiali (macchine, automezzi, telef. cell.)	Altre immob. materiali	Sistemi informativi e software	Altre immob. immat.
1950	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1951	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1952	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1953	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1954	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1955	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1956	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1957	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1958	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1959	100,00%	100,00%	98,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1960	100,00%	100,00%	96,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1961	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1962	100,00%	100,00%	93,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1963	100,00%	100,00%	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1964	100,00%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1965	100,00%	100,00%	88,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1966	100,00%	100,00%	86,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1967	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1968	100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1969	100,00%	100,00%	81,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1970	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1971	100,00%	100,00%	78,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1972	98,50%	100,00%	76,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1973	96,50%	100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1974	94,50%	100,00%	73,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1975	92,50%	100,00%	71,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1976	90,50%	100,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1977	88,50%	98,00%	68,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1978	86,50%	95,50%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1979	84,50%	93,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1980	82,50%	90,50%	63,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1981	80,50%	88,00%	61,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1982	78,50%	85,50%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1983	76,50%	83,00%	58,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1984	74,50%	80,50%	56,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1985	72,50%	78,00%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1986	70,50%	75,50%	53,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1987	68,50%	73,00%	51,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1988	66,50%	70,50%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1989	64,50%	68,00%	48,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1990	62,50%	65,50%	46,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1991	60,50%	63,00%	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1992	58,50%	60,50%	43,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1993	56,50%	58,00%	41,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1994	54,50%	55,50%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1995	52,50%	53,00%	38,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1996	50,50%	50,50%	36,67%	100,00%	97,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1997	48,50%	48,00%	35,00%	100,00%	92,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1998	46,50%	45,50%	33,33%	100,00%	87,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
1999	44,50%	43,00%	31,67%	95,00%	82,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2000	42,50%	40,50%	30,00%	90,00%	77,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%

Allegato A

2001	40,50%	38,00%	28,33%	85,00%	72,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2002	38,50%	35,50%	26,67%	80,00%	67,00%	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2003	36,50%	33,00%	25,00%	75,00%	62,00%	85,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2004	34,50%	30,50%	23,33%	70,00%	57,00%	75,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2005	32,50%	28,00%	21,67%	65,00%	52,00%	65,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2006	30,00%	25,50%	20,00%	60,00%	48,00%	60,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2007	27,50%	23,00%	18,33%	55,00%	44,00%	55,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2008	25,00%	20,50%	16,67%	50,00%	40,00%	50,00%		100,00%	100,00%	100,00%
2009	22,50%	18,00%	15,00%	45,00%	36,00%	45,00%		90,00%	100,00%	100,00%
2010	20,00%	16,00%	13,33%	40,00%	32,00%	40,00%		80,00%	100,00%	100,00%
2011	17,50%	14,00%	11,67%	35,00%	28,00%	35,00%		70,00%	100,00%	100,00%
2012	15,00%	12,00%	10,00%	30,00%	24,00%	30,00%		60,00%	100,00%	100,00%
2013	12,50%	10,00%	8,33%	25,00%	20,00%	25,00%		50,00%	100,00%	100,00%
2014	12,50%	10,00%	8,33%	25,00%	20,00%	25,00%		50,00%	100,00%	100,00%
2015	10,00%	8,00%	6,67%	20,00%	16,00%	20,00%		40,00%	80,00%	80,00%
2016	7,50%	6,00%	5,00%	15,00%	12,00%	15,00%		30,00%	60,00%	60,00%
2017	5,00%	4,00%	3,33%	10,00%	8,00%	10,00%		20,00%	40,00%	40,00%
2018	2,50%	2,00%	1,67%	5,00%	4,00%	5,00%		10,00%	20,00%	20,00%
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%